

undefined

Retribuzioni convenzionali, contributi deducibili

Con la risposta a interpello 5/2026, l'Agenzia delle entrate conferma la deducibilità dalle retribuzioni convenzionali dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati all'estero. I chiarimenti forniti appaiono degni di nota, in quanto dovrebbero mettere la parola fine a tutte quelle contestazioni in cui gli uffici finanziari hanno disconosciuto la deducibilità dei contributi obbligatori dalle retribuzioni convenzionali,

addirittura rifiutando la rilevanza dell'interpretazione contenuta nell'interrogazione parlamentare del 2001 che contribuenti e professionisti hanno portato - invano - come argomentazione a proprio favore.

di **Marco Strafile**



La versione integrale dell'articolo su: [ntpluslavoro.ilsole24ore.com](https://www.quotidiano.ilsole24ore.com)

Nella Cu 2026 spazio alle misure per ridurre il cuneo fiscale

Adempimenti

Focus su importi della somma esente dal reddito e della detrazione aggiuntiva

Barbara Massara

Nuovo cuneo fiscale, detrazioni di lavoro sportivo, redditi degli addetti alle corse ippiche sono tra le principali novità apportate al modello definitivo della Cu 2026, reddito 2025. Da quest'anno le possibili scadenze di presentazione telematica sono diventate tre, in quanto a quella classica del 16 marzo, si è aggiunta quella del 30 aprile riservata alle Cu di lavoro autonomo professionale, mentre rimane confermata quella del 2 novembre (in quanto il 31 ottobre cade di sabato)

per i redditi esenti e per quelli non dichiarabili con Unico e/o il 730 precompilato. Uno solo è invece il termine per consegnare o inviare la Cu al percipiente, fissato come sempre al 16 marzo.

La certificazione importa le novità in materia di Irpef introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in sostituzione dell'esonero contributivo, e in particolare l'ulteriore detrazione (punto 368 per i redditi fino a 20.000 euro) e la cosiddetta somma che non concorre alla formazione del reddito (per i redditi oltre i 20.000 e fino a 40.000). A tale somma "netta" è intestata una nuova sezione che, però, specificano le istruzioni, deve essere compilata anche in caso di spettanza dell'ulteriore detrazione. In particolare, è obbligatorio compilare il punto 718, per specificare se il reddito certificato, a prescindere dall'importo, dà diritto (anche solo potenziale) a una delle due misure (in quanto reddito di lavoro dipendente), oppure no (in quanto reddito assimi-

lato a quello di lavoro dipendente). È altresì richiesto di specificare il numero giorni detrazioni utile ai fini del corretto calcolo della misura. Alla somma netta sono dedicati i punti da 724 a 728, ivi compreso il recupero concluso nell'anno o rateizzato perché superiore a 60 euro, mentre le rate dell'ulteriore detrazione non spettante da trattenere nel 2026 sono esposte al punto 469 (Irpef da trattenere post conguaglio).

Fanno ingresso nel modello i compensi degli addetti alle corse ippiche che, dal 1° gennaio 2025, sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I relativi redditi imponibili sono distintamente esposti nel punto 13 della Cu, mentre nel punto 480 si indica l'importo al lordo della franchigia di esenzione di 15.000 euro.

La sezione dedicata al lavoro sportivo è stata integrata di campi in cui indicare la durata del rapporto e i relativi giorni, ma esclusivamente in caso di redditi fino a 15.000 euro, in quanto esentati da Irpef e non inclusi nei punti 102. In tale modo, solo in sede di Cu 2026, previa modifica delle istruzioni del precedente anno, è stato chiarito che quei giorni erano da escludere da quelli per i quali spettano le detrazioni indicati nel punto 6.

Poiché molte delle agevolazioni Irpef sono determinate in ragione del reddito complessivo o di riferimento, nella sezione residuale "Altri dati" viene da quest'anno richiesto al sostituto di indicare tale reddito quale risultante dalla Cu in misura pari alla somma dei redditi di lavoro dipendente/assimilato (punti da 1 a 5), dei compensi degli addetti alle corse ippiche (punto 13), delle mance detassate dei lavoratori turistici (punto 652), dei redditi imponibili di lavoro autonomo (punto 8 della Cu lavoro autonomo) e delle locazioni brevi tassate ordinariamente. Nella medesima sezione, punto 476, trova spazio la speciale misura di welfare applicabile per il solo 2025, consistente nel bonus per canoni di locazione e spese di manutenzione esentato nei limiti di 5.000 euro, riconosciuto al dipendente neo assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025 e che ha trasferito la sua residenza a più di 100 chilometri da quella di origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA